



COMUNE di SAGRADO
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Statuto Comunale

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 22/11/2018

Publicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26/11/2018 al 11/12/2018, reg. n. 358/18

Entrato in vigore il giorno 12/12/2018

TITOLO PRIMO - Principi e disposizioni generali

Capo primo: Identità del Comune

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Sede e territorio

Articolo 3. Stemma e gonfalone

Capo secondo: Principi e valori fondamentali

Articolo 4. Principi ispiratori

Articolo 5. Valori fondamentali

Articolo 6. Indirizzi specifici

Articolo 7. Funzioni

Articolo 8. Partecipazione e informazione

TITOLO SECONDO - Organi istituzionali del Comune

Capo primo: Consiglio comunale

Articolo 9. Attribuzioni del Consiglio comunale

Articolo 10. Organizzazione del Consiglio comunale

Articolo 11. I componenti del Consiglio comunale

Articolo 12. Decadenza

Articolo 13. Commissioni consiliari

Articolo 14. Commissioni comunali consultive

Articolo 15. Conferenza dei capigruppo

Articolo 16. Consigliere anziano

Articolo 17. Diritti dei Consiglieri comunali

Capo secondo: La Giunta Comunale e il Sindaco

Articolo 18. Composizione, attribuzioni e funzionamento della Giunta comunale

Articolo 19. Attribuzioni e funzioni del Sindaco

Articolo 20. Vice Sindaco

Articolo 21. Dimissioni del Sindaco

Articolo 22. Mozione di sfiducia

TITOLO TERZO - La partecipazione popolare

Capo primo: Forme di partecipazione

Articolo 23. Partecipazione

Articolo 24. Modalità di partecipazione

Capo secondo: Istituti di garanzia

Articolo 25. Commissario ad acta

TITOLO QUARTO - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo primo: Erogazione dei servizi pubblici

Articolo 26. Principi generali e modalità di gestione dei servizi

Capo secondo: Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 27. Principi generali e finalità

Articolo 28. Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

Articolo 29. Il Segretario comunale

Articolo 30. Titolare di Posizione Organizzativa

Articolo 31. Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione

Articolo 32. Collaborazioni esterne a progetto

Capo terzo: Gestione economica e finanziaria

Articolo 33. Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile

Articolo 34. Bilancio

Articolo 35. Organo di revisione

Capo quarto: Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale

Articolo 36. Sistema di misurazione e valutazione

TITOLO QUINTO - Norme di attuazione e transitorie

Capo primo: Statuto e regolamenti

Articolo 37. Entrata in vigore e modifiche

Articolo 38. Potestà regolamentare

TITOLO PRIMO

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo primo: Identità del Comune

Art.1 *Finalità*

1. Il Comune di Sagrado (Gorizia) è l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi della costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente statuto.

Art. 2. *Sede e territorio*

1. Il Comune ha sede presso il municipio ubicato nel centro abitato di Sagrado in Via Dante Alighieri n.19. E' costituito dalle popolazioni appartenenti alle comunità del capoluogo, frazioni Poggio Terza Armata, San Martino del Carso e località Peteano (e Boschini). Il suo territorio è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3 *Stemma e gonfalone*

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.
2. Lo stemma è rappresentato da uno scudo di forma sannitica in due campi di nero e di azzurro posti a pale. Nel primo campo viene rappresentato il fiume Isonzo dal quale sorgono cinque croci a bracci uguali d'argento poste simmetricamente ed intercalate ascendenti nel campo di nero. Esse s'identificano con l'antico "el sacrado" nominato nel documento del Doge veneziano Leonardo Loredano, documento che convalida la tradizione. Nel secondo campo, d'azzurro i tre "gigli di Francia" motivo tratto dallo stemma Della Torre Valsassina di cui Sagrado fu loro feudo dal 1556 al 1847.
3. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Capo secondo: Principi e valori fondamentali

Art. 4 *Principi ispiratori*

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a ricercare gli opportuni mezzi e a predisporre le iniziative possibili allo scopo di promuovere la cultura della pace e dei diritti umani e a valorizzare iniziative con analogo fine messe in atto da enti o associazioni. A prova di ciò è stata istituita la Giornata della Pace per il giorno 16 novembre, come da delibera consiliare del 16.11.1987, n. 86.

2. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e in rapporto di pari dignità con gli altri enti territoriali, coopera con gli stessi, concorrendo alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio. Cooperata altresì con gli organismi nazionali, comunitari e internazionali per lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità

Art. 5 **Valori fondamentali**

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed obiettivi della Costituzione. A tal fine afferma le peculiarità del proprio territorio e la sua grande ricchezza intrinseca; valorizza le differenze culturali, linguistiche e di tradizioni delle popolazioni di Sagrado, Poggio Terza Armata, San Martino del Carso, Peteano e di altri gruppi etnici tra cui quelli friulano e sloveno, riconoscendo il pieno rispetto e la pari dignità, promuovendo la conoscenza, l'approfondimento e lo scambio reciproco e garantendo pari opportunità di partecipazione alla gestione dell'interesse comune.

2. In considerazione della realtà su menzionata, il Comune tutela l'uso di tutte le lingue e parlate storiche del paese con le seguenti precisazioni: limitatamente alle frazioni di Poggio Terza Armata e località Peteano (e Boschini) il Comune aderisce alle disposizioni dell'art. 10 della legge 38/2001 e al D.P.Reg 346/2008 il quale integra il disposto di cui all'art. 10 della legge 38/2001, unicamente per le disposizioni toponomastiche e della segnaletica stradale conformemente al DPR 0346/Pres datato 18/12/2008.

3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, i diritti propri di ogni persona; tra questi il diritto alla salute e alla sicurezza sociale, con particolare riguardo alla salubrità e alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, ed attua idonei strumenti per renderli effettivi. Il Comune concorre inoltre alla tutela della maternità e della prima infanzia ed opera con particolare attenzione agli anziani bisognosi e alle categorie svantaggiate tramite il servizio di assistenza sociale. Il Comune, per quanto nelle sue competenze, si impegna a rimuovere le cause di emarginazione e di disagio sociale che impediscono la realizzazione ed il pieno sviluppo della persona.

Art.6 **Indirizzi specifici**

1. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

- a) affermazione dei valori umani della persona, del cittadino, della famiglia, del lavoro, dell'istruzione scolastica pubblica e privata a qualsiasi livello e dell'educazione nei vari ambiti in cui viene proposta;
- b) soddisfacimento delle necessità della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
- c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
- d) tutela del patrimonio archeologico, storico e artistico favorendone il godimento da parte della collettività;

- e) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti cittadini, organizzando il sistema locale dei servizi comunali in modo da superare in ogni parte del territorio tutti gli ostacoli all'esercizio dei suddetti diritti e al pieno godimento dei beni e dei servizi pubblici;
- f) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute e della sicurezza pubblica e tutela, valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale;
- g) promozione dell'associazionismo e del volontariato a tutti i livelli, riconoscendone i grandi meriti;
- h) il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna;
- i) l'Amministrazione comunale può concedere apposite onorificenze e speciali riconoscimenti a persone, associazioni ed enti che si sono particolarmente distinti per il loro operato;
- l) i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri che soggiornino regolarmente nel territorio comunale partecipano alla vita pubblica locale nelle stesse forme e modalità garantite ai cittadini italiani residenti.

2. Il Comune favorisce i processi di integrazione della comunità europea e l'allargamento dell'indipendenza economica e politica dell'Europa tutta e della comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia estraneo al sentimento della popolazione.

Art.7 ***Funzioni***

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi degli enti sovracomunali e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune può assumere iniziative di carattere umanitario.
4. Il Comune, coerentemente con gli obiettivi, esercita le funzioni relative alla protezione sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche, culturali, allo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.
5. Il Comune, nel riconoscere la scuola pubblica statale e non statale come importante struttura educativa finalizzata alla formazione della persona e dei cittadini, privilegia la collaborazione con le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado per il raggiungimento di concordati obiettivi educativi e formativi.
6. Il Comune riconosce lo sport quale bene sociale rivolto a tutti i cittadini, promuove le attività nelle varie forme ed espressioni; impegna la propria azione al potenziamento delle strutture coinvolgendo le società sportive attraverso la partecipazione alla programmazione e gestione dei servizi sportivi.
7. Il Comune valorizza manifestazioni ed iniziative tipiche delle tradizioni civili e religiose locali

nel rispetto del principio di laicità.

8. Il Comune riconosce le Pro-Loco e le altre associazioni di volontariato quale strumento di promozione dell'attività socio-ricreativa, culturale e turistica, ne sostiene e favorisce le attività assicurando l'uso agevolato o gratuito di strutture, servizi e impianti secondo le modalità individuate dai regolamenti comunali

9. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un equilibrato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali. Promuove iniziative al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

Art. 8

Partecipazione e informazione

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia assicura l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, gli enti, i gruppi, le formazioni intermedie e le associazioni all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, per esprimere a livello comunale e sovracomunale interessi ed istanze di rilevanza sociale, culturale ed economica.

2. Riconosce che presupposti della partecipazione sono la trasparenza e l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali anche mediante la pubblicazione "on-line".

TITOLO SECONDO

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo primo: Consiglio comunale

Art. 9

Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione. Assume gli atti fondamentali nelle materie ad esso riservate dalla legge e, nell'ambito di quest'ultima, dal presente statuto; verifica l'attuazione dei propri atti di indirizzo, controlla l'attività amministrativa del Comune, adotta ogni iniziativa utile a tutelare l'interesse pubblico generale della collettività.
2. Il Consiglio comunale è, tra l'altro, competente:
 - all'adozione dei regolamenti del Comune e li approva con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo che sia diversamente stabilito dal presente Statuto o dalle leggi;
 - all'approvazione dei verbali delle sedute;
 - all'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Consiglio comunale adotta i propri provvedimenti mediante votazioni a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica e lo scioglimento sono disciplinati dalla legge.
5. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui per regolamento esse siano dichiarate segrete.

Art. 10

Organizzazione del Consiglio comunale

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, le dimissioni, la sospensione e la surroga dei Consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge e dal regolamento relativo al funzionamento del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo sia richiesta per legge o per statuto una maggioranza speciale; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Il Consiglio non può deliberare in sedute di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, se di queste non è stato dato avviso almeno 24 (ventiquattro) ore prima ai Consiglieri.

3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere. I componenti del Consiglio che non abbiano dichiarato la propria appartenenza ad un gruppo formano il gruppo misto.

Art. 11

I componenti del Consiglio comunale

1. I componenti del Consiglio comunale rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, hanno diritto di iniziativa e di impulso su ogni questione di competenza del Consiglio comunale.

2. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine stabilito dalla legge. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale provvede alla convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali; al giuramento del Sindaco; alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vicesindaco; all'elezione delle commissioni comunali la cui nomina è prevista dalla legge, all'individuazione dei gruppi consiliari.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere tutti gli atti e le informazioni necessarie all'espletamento del mandato ed a richiederli agli uffici comunali o presso gli enti, gli organismi e le società partecipate dal Comune, presso i quali si trovino custoditi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina i modi di esercizio delle prerogative dei componenti del Consiglio.

4. L'entità e i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 12

Decadenza

1. Il Consigliere comunale decade dalla propria carica nei casi e secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il componente del Consiglio comunale assente per 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto, previa diffida effettuata dal Sindaco nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale idonee a garantire il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.”.

Art. 13

Commissioni Consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno.

2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nella composizione, nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, dal regolamento e dagli atti consiliari che le istituiscono.

3. La Presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 14
Commissioni comunali consultive

1. Si possono istituire commissioni comunali per attuare i principi di cui al presente Statuto previa approvazione di apposito Regolamento con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.

Articolo 15
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal Sindaco.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale definisce le altre competenze della conferenza ed i suoi rapporti con il Sindaco, le Commissioni consiliari, la Giunta.

Art.16
Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano chi ha riportato nelle elezioni la cifra individuale più elevata, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. La cifra individuale è data dal totale dei voti validi di preferenza riportati da ciascun Consigliere. In caso di parità di voti il più anziano per età. Al Consigliere anziano possono essere attribuiti compiti previsti dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 17
Diritti dei Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale:
 - a) esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compreso lo Statuto e i Regolamenti;
 - b) può formulare interrogazioni, mozioni ed interpellanze;
 - c) esercita l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - d) ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Capo secondo: La Giunta comunale e il Sindaco

Articolo 18
Composizione, attribuzioni e funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è nominata con atto del Sindaco, che la presiede ed è composta da un numero di assessori stabilito dal sindaco nel rispetto del numero massimo consentito dalla normativa vigente. Deve essere garantita la rappresentanza dei due generi nella misura stabilita dalla legge.”.
2. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, alla carica di Consigliere comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità. Possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione nell’ambito delle materie di competenza, ma non hanno diritto di voto.
3. L’anzianità degli assessori è determinata dall’età anagrafica.
4. Il Sindaco può revocare assessori e Vice Sindaco con atto motivato e comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile, contestualmente all’indicazione del nuovo assessore o del nuovo Vice Sindaco.
5. La Giunta comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Attua altresì gli indirizzi del Consiglio ed esercita attività di iniziativa e di impulso sottoponendo al Consiglio le proposte istruite e redatte secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, per l’adozione degli atti che appartengono alla sua competenza, nel rispetto delle norme del presente Statuto poste a tutela dell’attività degli organi di partecipazione e decentramento.
6. Adotta gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi, al Segretario comunale ed ai responsabili di settore/area (Titolari di Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali).
7. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza dei voti dei presenti.
8. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa e nei casi previsti dalla legge.

Articolo 19
Attribuzioni e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.
2. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato per la loro approvazione.
3. Ciascun Consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo emendamenti da presentare al Sindaco nei modi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. Al termine del mandato il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, che lo approva, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

5. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, designa e revoca, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nomina i Titolari di Posizione Organizzativa - responsabili degli uffici e dei servizi - con attribuzione e definizione degli incarichi con funzioni dirigenziali, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
6. Il Sindaco riceve istanze, petizioni e proposte provenienti dai cittadini, in forma singola e associata, e dagli organismi di partecipazione e decentramento previsti dallo Statuto. Trasmette le istanze agli uffici competenti per la necessaria istruttoria e le presenta alla Giunta.
7. Il Sindaco si costituisce in giudizio quale rappresentante istituzionale del Comune.
8. Nella seduta di insediamento del Consiglio comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
9. Il Sindaco può attribuire ai Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di approfondire determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Articolo 20 ***Vice Sindaco***

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta che abbiano anche lo status di Consigliere comunale. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, il Sindaco viene sostituito dall'Assessore più anziano per età.

Articolo 21 ***Dimissioni del Sindaco***

1. Il Sindaco presenta le sue dimissioni al protocollo dell'ente per l'immediata comunicazione al Consiglio.
2. Trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni, esse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allo scioglimento del Consiglio comunale.

Articolo 22 ***Mozione di sfiducia***

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o dei componenti della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata e votata secondo la procedura e con le maggioranze previste dalla legge.

TITOLO TERZO – LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo primo: Forme di partecipazione

Articolo 23 Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative, con particolare attenzione agli aspetti di genere e di diversa abilità, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
2. Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla L. 8 marzo 1994, n. 203 e al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei anche informatici, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

Articolo 24 Modalità di partecipazione

1. La partecipazione della società civile può avvenire secondo le forme di seguito elencate:
 - libere associazioni e volontariato;
 - petizioni, proposte e istanze;
 - referendum consultivo, abrogativo, propositivo.
2. Petizioni, proposte e istanze: i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. Con apposito regolamento vengono disciplinate le modalità per la loro presentazione e i tempi per le relative risposte.
4. A seguito di deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, il Sindaco indice il referendum consultivo o il referendum abrogativo, su materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano il 30% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. La richiesta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato, eletto e composto secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo da garantirne la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.
6. Il regolamento prevede i criteri di formulazione del quesito, che in ogni caso deve essere

chiaro ed univoco, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta delle firme, e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.

7. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo Statuto comunale;

b) il Regolamento del Consiglio comunale;

c) il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione;

d) gli atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze;

e) i provvedimenti nelle materie relative a:

- tributi locali e tariffe;
- designazioni e nomine;
- pubblico impiego;

f) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui od all'emissione di prestiti;

g) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

h) gli atti inerenti alle materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;

i) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.

8. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente atti del Consiglio comunale con contenuto normativo o, comunque, di portata generale ed è escluso qualora gli stessi:

a) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;

b) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.

9. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con elezioni regionali e/o comunali.

10. Il referendum abrogativo non è indetto se il Consiglio comunale delibera la modifica della disposizione normativa o del provvedimento di cui si è proposta l'abrogazione. L'atto deliberativo del Consiglio comunale è sottoposto al Comitato previsto dal comma 5 il quale, sentiti i promotori e gli interessati, valuta se la nuova disciplina sia sostanzialmente innovativa rispetto a quella precedente. In quest'ultimo caso dichiara che il referendum non deve più avere luogo. Altrimenti, procede, sentiti i suddetti soggetti, a riformulare il quesito ed indice il referendum.

11. Possono partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Per i soli referendum consultivi, il diritto di voto è esteso anche ai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

12. Qualora al referendum consultivo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della

consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, sia se intende motivatamente discostarsi in tutto o in parte.

13. Qualora al referendum abrogativo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti si sia espressa per l'abrogazione, entro 3 mesi dallo stesso, nella prima seduta utile del Consiglio prima seduta utile il Consiglio delibera sulle modifiche da apportare all'atto cui l'abrogazione si riferisce. In assenza di tale deliberazione, l'atto sottoposto a referendum perde efficacia a partire dal novantesimo giorno dalla proclamazione dell'esito del referendum.

Capo II Istituti di garanzia

Art. 25

Commissario ad acta

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 1/2006, nel caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o per Statuto, il regolamento individua il soggetto tenuto alla nomina di un commissario per l'adozione dell'atto e appresta congrue garanzie procedurali che consentano all'organo competente l'autonomo adempimento.

2. Il regolamento individua gli specifici requisiti che deve possedere il soggetto da nominare commissario ad acta.

3. Gli atti adottati dal commissario ad acta sono imputati al Comune.

TITOLO QUARTO - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo primo: Erogazione dei servizi pubblici

Articolo 26

Principi generali e modalità di gestione dei servizi

1. Il Comune provvede a garantire le prestazioni inerenti i servizi pubblici, in forma singola o associata, diretta o indiretta, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.
2. Per la gestione associata di uno o più servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con altri Enti locali che possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti che partecipano all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Capo secondo: Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 27

Principi generali e finalità

1. Il Comune organizza i propri uffici in maniera coerente con i principi generali contenuti nel titolo I del presente Statuto, ai quali è ispirata l'attività amministrativa.
2. Gli uffici sono organizzati in modo da:
 - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
 - c) assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità di genere e l'assenza di qualunque forma di discriminazione.

Articolo 28

Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

1. Gli organi di governo del Comune esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono i programmi e gli obiettivi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, individuano le risorse umane, materiali ed economiche da destinare agli uffici.
2. La Giunta approva il Regolamento per disciplinare il funzionamento degli uffici e dei servizi.

3. La consistenza della dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
4. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta in coerenza con le linee di programmazione dell'attività approvate dal Consiglio nei documenti di Bilancio annuale e pluriennale.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 29 ***Il Segretario comunale***

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario è titolare delle competenze e delle funzioni di assistenza e consulenza giuridica agli organi del Comune ed ai responsabili degli uffici e dei servizi previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.
3. Il Segretario ha altresì funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo; partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; coordina le strutture organizzative del Comune; roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.
4. Il Segretario esercita le funzioni di controllo ed ogni altra attribuzione prevista dalle disposizioni vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
5. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 30 ***Titolari Posizione Organizzativa***

1. Ai responsabili delle strutture spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità, responsabilità e lealtà.
2. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato competente che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata o patrimoniale, riflessi diretti o indiretti sul bilancio, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria.
3. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione del

rapporto di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Art. 31

Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione

1. Può essere prevista l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale con funzioni dirigenziali o di alta specializzazione, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. In casi di particolare necessità, la titolarità di determinati uffici e servizi può essere affidata, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

Art. 32

Collaborazioni esterne a progetto

1. Il Comune può ricorrere a collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità e a tempo determinato, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi.

Capo terzo: Gestione economica e finanziaria

Articolo 33

Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato in materia di finanza pubblica e delle leggi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e concorsi alle spese per l'erogazione dei servizi di propria competenza.

Articolo 34

Bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera il bilancio ed il rendiconto della gestione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione e trasparenza.
2. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.
3. Il Comune garantisce il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del bilancio ed alla sua rendicontazione.

Articolo 35

Organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato secondo le modalità previste dalla legge.
2. La composizione, il funzionamento, le competenze e la durata sono disciplinati dalla legge

3. Il regolamento di contabilità può disciplinare quanto non previsto dalla legge.

Capo quarto: Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale

Articolo 36

Sistema di misurazione e valutazione

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare elevati livelli qualitativi ed economici del servizio attraverso la valorizzazione dei risultati e del merito.
2. La valutazione è annuale e viene condotta dall'Organismo Indipendente di Valutazione e da ciascun responsabile degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse umane assegnate.
3. La valutazione viene condotta avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all'interno del sistema disciplinato da regolamento.
4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.

TITOLO QUINTO - NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Capo primo: Statuti e regolamenti

Articolo 37

Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Statuto è affisso per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua affissione. Lo statuto viene inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.”
2. Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. Con l'entrata in vigore del nuovo statuto cessa l'efficacia dello statuto previgente.

Articolo 38

Potestà regolamentare

1. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.
2. L'entrata in vigore dei regolamenti comunali previsti in attuazione dei principi del presente Statuto e di tutti gli altri regolamenti comunali è prevista il giorno successivo al termine della loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
3. I regolamenti e gli atti amministrativi di contenuto generale vigenti restano in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto, sino alla loro nuova approvazione.
